

TUTTE le **AGEVOLAZIONI** della dichiarazione **2025**

Premi di
Assicurazione



730

Modello 730/2025
PERIODO D'IMPOSTA 2024

PF

Modello REDDITI 2025
Periodo d'imposta 2024

INDICE

Premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39)	2
<i>Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)</i>	<i>4</i>
<i>Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)</i>	<i>6</i>
<i>Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39)</i>	<i>8</i>
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo E8/E10, cod. 43)	12

Premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39)

Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei premi relativi a:

- contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
- contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e d'invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest'ultima evenienza, l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47). Pertanto, nel caso di contratti c.d. "misti", che prevedono l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa (***Circolare 20.03.2001, n. 29/E, risposta 1.3***).

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un'ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale, è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l'assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (***Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 4***).

La detrazione spetta al contribuente se:

- egli è contraente e assicurato;
- egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
- egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all'autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati.

La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.4**).

Tale principio può essere esteso anche ad altre polizze collettive aventi la medesima caratteristica di essere stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l'onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa. Pertanto, ad esempio, la detrazione spetta al mutuatario per i premi pagati per le polizze collettive assicurative stipulate dalla banca in occasione dell'erogazione di un mutuo. In tali polizze il mutuatario, soggetto assicurato, anche se non appare essere il soggetto contraente, ai fini della detrazione, può essere a questi equiparato in quanto è colui che sottoscrive la polizza e sostiene l'onere economico del premio, mentre la banca erogante il mutuo è il soggetto contraente, che stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore.

I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall'imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale *Long Term Care*, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR. I lavoratori dipendenti interessati dalle garanzie in discorso, ai fini del calcolo del limite di detraibilità, devono tener conto anche dei premi relativi ad altre assicurazioni (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai quali compete il beneficio della detrazione (**Risoluzione 21.12.2007 n. 391/E**).

Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)

Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, dei premi versati:

- per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (***Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1***).

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530.

Tale limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l'ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Documentazione da controllare e conservare

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall'assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall'attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

Tipologia	Documenti
Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	- Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi mediante sistemi di pagamento "tracciabili" - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti - Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000, dalla documentazione rilasciata dall'assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima

Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)

Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 38.

La disabilità grave è definita dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed è accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge.

Limiti di detraibilità

Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari, uno dei quali abbia una grave disabilità, l'importo massimo detraibile deve essere ricondotto all'unico limite più elevato di euro 750.

L'importo per i premi non deve complessivamente superare 750 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della CU 2025 con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della CU 2025 con il codice onere 36.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite

ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave	- Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi mediante sistemi di pagamento "tracciabili" - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti - Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione

Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39)

Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall'esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all'assicurato. La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (*Circolare 20.03.2001 n. 29/E, risposta 1.4*).

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda a condizione che:

- l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
- i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.

Il citato decreto stabilisce, in particolare, che:

- gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l'assunzione di alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
- i contratti possono essere stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell'impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di

quest'ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell'impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l'importo dei premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall'imposta.

Limite di detraibilità

L'importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d'imposta è pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Documentazione da controllare e conservare

Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire la ricevuta di pagamento dei bollettini ovvero la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con la data del pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle

somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Tipologia	Documenti
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	- Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione della compagnia assicurativa attestante il pagamento dei suddetti premi mediante sistemi di pagamento "tracciabili" - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti compreso il pagamento con modalità tracciabili

**TABELLA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI
E LIMITI DI DETRAIBILITA' DELLE ASSICURAZIONI**

Data di stipula o rinnovo del contratto	Oggetto del contratto	Condizioni richieste	Limite di spesa
Fino al 31.12.2000	Assicurazione vita e infortuni	Contratto: - di durata non inferiore a 5 anni - che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima	Codice 36 € 530
Dal 01.01.2001	Assicurazione	Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%	
Dal 01.01.2016	Assicurazione	Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave	Codice 38 € 750
Non rileva la data	Assicurazione	- Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana - La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto	Codice 39 € 1.291,14
Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo codice: - la somma degli importi con codice onere “36” e “38” non può superare € 750; - la somma degli importi con codice onere “36”, “38” e “39” non può superare € 1.291,14 Esempio: Importo con codice “36” = 530 Importo con codice “38” = 500 ricondotto ad € 220 Importo con codice “39” = 1.000 ricondotto ad € 541 (1.291 – 530 – 220)			

Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo E8/E10, cod. 43)

Art. 15, comma 1, lett. f-bis), del TUIR

Aspetti generali

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall'intestazione dell'immobile oggetto della stessa, poiché l'agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.

La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.

Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.

La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.

In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall'amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Limite di detraibilità

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 43.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo

fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

La detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi *Sisma bonus* per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento. In questo caso il codice della detrazione è il numero 81 da indicare sempre al rigo da E8 a E10. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della CU 2025 con il codice onere 81.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi	- Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi da cui risulti la modalità di pagamento tracciabile - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti - In caso di polizze condominiali: • dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e che lo stesso sia stato effettivamente pagato; • in alternativa a tale certificazione è necessario esibire tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta (come sopra)

**PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Capo Settore: **Sergio Mazzei**
Capo Ufficio: **Vito Rossi**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Anna D'Angelo**
Progetto grafico: **Claudia Iraso**

In collaborazione con l'**Ufficio Fiscalità Diretta, Settore Interpretazione Normativa della Direzione Centrale Coordinamento Normativo** e con l'**Ufficio Consulenza Imposte Dirette, Settore Consulenza, Direzione centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali della Divisione Contribuenti**



Segui l'Agenzia su:

Fisco Oggi
RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

